CONSORZIO DI BACINO 16

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022

Adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n.1 del 05 02 2020

PREMESSA

Il Piano comprende un'analisi di contesto, una valutazione del rischio delle attività/processi del Consorzio di Bacino 16 di Bacino 16 maggiormente esposti al rischio del fenomeno corruttivo e una pianificazione di misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni dell'illegalità e della corruzione, in conformità alle linee guida prescritte nel Piano Nazionale Anticorruzione e secondo gli orientamenti della competente Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La presente versione del Piano rappresenta un'evoluzione del precedente Piano per effetto di integrazioni e modifiche.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E SUA EVOLUZIONE

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Il codice penale prevede tre fattispecie:

L'articolo 318 che punisce la "corruzione per l'esercizio della funzione"

L'articolo 319 del Codice penale sanziona la "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"

L'articolo 319-ter colpisce la "corruzione in atti giudiziari"

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre dello stesso anno, è entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005.

Legge 3 agosto 2009, n. 116 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonche' norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. (09G0123) (GU n.188 del 14-8-2009).

La cosiddetta legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è una legge composta sostanzialmente da un articolo di 83 commi che prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione.

La legge è in vigore dal 28 novembre 2012 e con le integrazioni normative previste dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, la legge introduce, anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli:

- quello "nazionale", mediante l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
- quello "decentrato", mediate l'adozione da parte di ogni amministrazione pubblica di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A..

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di

corruzione a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;
- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

All'approvazione della legge 190/2012, è seguita l'approvazione di ulteriori provvedimenti:

D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 (in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo);

D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pp.aa);

D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pp.aa);

DPR 16 aprile 2013. n.62 (Codice di Comportamento per i dipendenti delle pp.aa);

Delibera CIVIT numero 72 del 11 settembre 2013 Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC;

Aggiornamento 2015 al PNA 2013 -In seguito alle modifiche intervenute con il d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla l. 114/2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato l'aggiornamento del PNA con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 - rif. Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;

PNA 2016: In data 3 agosto 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in virtù dell'art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con la Determinazione n. 831 del 03/08/2016. Linee Guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza ecc.., approvate con Delibera ANAC 1310 del 28 dicembre 2016, che, tra l'altro, ribadiscono e disciplinano la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza con il Piano Triennale di prevenzione alla corruzione. Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ora ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. Al documento è allegata la Relazione AIR e le osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica:

Aggiornamento 2017 al PNA 2016-Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

Aggiornamento 2018 al PNA 2016 - Il Consiglio dell'Autorità con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 approva in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Il Consiglio dell'Autorità, con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che si compone dei seguenti allegati:

- Allegato 1 indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi

- Allegato 2 La rotazione "ordinaria" del personale
- Allegato 3 Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

La continua evoluzione normativa della materia ha portato all'adozione del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50" (cd. Nuovo Codice dei contratti pubblici), e della legge 30 novembre 2017, n. 179, aventi ad oggetto "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni in reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che ha consacrato e perfezionato la disciplina dell'istituto innovativo del whistleblowing.

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)

L'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, perseguendo i tre seguenti obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento, data la finalità di prevenzione enunciata dalla legge, ha un'accezione ampia e comprende le diverse situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e comprendono tutte quelle situazioni in cui si evidenzia un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Le motivazioni che possono indurre alla corruzione trovano riscontro nei seguenti due ordini di ragioni:

- ragioni economiche, derivanti dal bilanciamento tra l'utilità che si ritiene di poter ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità delle sanzioni previste;
- ragioni socio-culturali: la corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come un valore il rispetto della legge: dove è più elevato il senso civico e il senso dello Stato dei funzionari pubblici, i fenomeni corruttivi non trovano terreno fertile per annidarsi.

La corruzione e, più in generale, il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini.

L'adozione del Piano costituisce per ogni ente un'importante occasione per l'affermazione del "buon amministrare" e per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione italiana, che enuncia i principi a cui deve essere improntata l'organizzazione della pubblica amministrazione, tra i quali l'efficienza, il buon andamento e l'imparzialità. Cerchiamo di fornire un commento su cosa significa ciascun

termine.

L'art. 97 della Costituzione, in particolare al comma 3, impone che l'operato della pubblica amministrazione sia improntato ai principi di efficienza e imparzialità. Il testo infatti recita in relazione alla pa: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".

I principi che si possono desumere dal comma 3 dell'articolo 97 della Costituzione sono di 3 tipi:

- legalità: l'organizzazione delle Pa avviene secondo le disposizioni di legge ed è quindi a queste subordinata;
- buon andamento: è in questo termine che viene sancito il criterio di efficienza per la pubblica amministrazione, che si assomma all'efficacia nelle risorse economiche;
- imparzialità: la Pa conserva un atteggiamento non pregiudiziale sie nei riguardi dei cittadini che delle sfere del pubblico e del privato.

Concorde a quanto dettato dall'articolo 97 della Carta Costituzionale italiana sulla pubblica amministrazione si pone, tra l'altro, l'articolo 1 della legge 241/2001, laddove in materia di procedimento amministrativo enuncia come: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario".

Così come indicato nel P.N.A., il Piano di prevenzione di un ente, rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

Il Piano costituisce uno strumento di programmazione volto all'adozione di misure organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione negli enti locali per i quali si introduce una nuova attività di controllo, assegnata dalla Legge 190/2012 al Responsabile dell'Anticorruzione, che nel Consorzio di Bacino 16, è la Dott.ssa Alessandra SFERRA.

Il Responsabile è stato designato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione numero 1 del 03/02/2014, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e con Decreto n. 1 del 02/01/2017 in qualità di Responsabile per la Trasparenza.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Si procede all'aggiornamento del piano sulla scorta delle indicazioni fornite dal PNA 2019 che il Consiglio dell'Autorità, con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

L'ALLEGATO 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" al PNA 2019 prevede che il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle fasi:

1. Analisi del contesto

1.1 Analisi del contesto esterno

1.2 Analisi del contesto interno

2. Valutazione del rischio

2.1 Identificazione del rischio

2.2 Analisi del rischio

2.3 Ponderazione del rischio

3. Trattamento del rischio

3.1 Identificazione delle misure

3.2 Programmazione delle misure

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, **il buon andamento e l'imparzialità** delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, migliorando la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

In tale contesto è buona prassi, **non introdurre ulteriori misure di controlli** bensì razionalizzare e **mettere a sistema** i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una **logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento.** Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). Sviluppandosi in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

COMPITI PRINCIPALI DEGLI ORGANI CONSORTILI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio di Bacino 16 si compone di tre organi fondamentali: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea Consortile. I primi due vengono nominati dall'Assemblea, che è a sua volta composta dai rappresentanti di tutti i comuni consorziati, pertanto non è un ente dove i suoi organi vengono eletti direttamente dai cittadini.

Tra questi, il Consiglio di Amministrazione:

- Adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.C.P.) e i suoi aggiornamenti;
- Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- Propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano;
- valorizza, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell' amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tiene conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- assicura al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;

- promuove una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

DIRETTORE, RESPONSABILI DELLE AREE ORGANIZZATIVE CONSORTILI E DIPENDENTI DEL CONSORZIO

L'organico del Consorzio di Bacino 16 risulta alla data del 1 ° gennaio 2020 così composto:

- un Direttore;
- n. 13 dipendenti, dei quali 2 sono posti a capo di unità organizzative di vertice denominate "Area" .
- Il responsabile dell'area finanziaria ed il segretario, dipendenti di due Comuni diversi collaborano con il Cb 16 tramite distacco d'eccedenza rispetto all'ente locale di appartenenza.
- Il Direttore e i Responsabili di Area sono equiparati, agli effetti della normativa in materia di prevenzione delle corruzione, ai dirigenti.

Ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 165/2001 commi l-bis) I-ter) I-quater) gli apicali della struttura consortile:

- concorrono con il Responsabile della prevenzione alla definizione del Piano, fornendo le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulando specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione, in merito all'adeguatezza delle misure di prevenzione contenute nel Piano, segnalando la necessità del suo adeguamento;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- curano l'attuazione delle misure contenute nel P.T.P.C., rendicontando nei tempi e nei modi previsti dalle singole misure.

L'art. 8 del d.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, co. 14).

I dipendenti in servizio, ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni:

- partecipano al processo di valutazione e di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- garantiscono il rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'amministrazione;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento).

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, è collegato all'adozione del Piano Esecutivo di Gestione. La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico che l'ente attua con piani di azione operativi; per tali motivi gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione; si tratta di un documento di natura programmatica e risulta

importante stabilire gli opportuni e reali collegamenti con il PEG ed il ciclo della performance.

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per il Consorzio, come già indicato, è individuato nella figura nel Segretario.
La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.
Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, "di norma", sul segretario. Tuttavia, considerata la trasformazione prevista dalla legge 124/2015 della figura del segretario comunale, il decreto legislativo 97/2016 contempla la possibilità di affidare l'incarico anche al "dirigente apicale".
"Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio" (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4
Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima.
Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.
Compiti del Responsabile sono:

- elaborare e proporre al Consiglio di Amministrazione il Piano Anticorruzione;
- definire delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, individuando il personale da inserire nei programmi di formazione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proponendone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- verificare, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- svolgere i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (15 d.lgs. n. 39 del 2013);
- elaborare la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, legge 190/2012).

Il PNA 2016 evidenza l'esigenza che il responsabile abbia "*adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione*", e che sia:

1. dotato della necessaria "*autonomia valutativa*";
2. in una posizione del tutto "*priva di profili di conflitto di interessi*" anche potenziali;
3. di norma, scelto tra i "*dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva*".

ANALISI DEL CONTESTO

L'ALLEGATO 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" al PNA 2019 prevede che la prima fase del processo di gestione del rischio si relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Aderendo alla definizione di contesto esterno per come è resa nel PPCT del Consiglio Regionale di Regione Piemonte si osserva come il contesto esterno sia costituito dall'insieme di pressioni, eventi e tendenze di carattere generale che possono influenzare le scelte delle istituzioni.

L'analisi del contesto esterno consente, pertanto, di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio e, di conseguenza, come i portatori e i rappresentanti di interessi espressione di tale tessuto possano condizionare il/i soggetto/i decisionale/i (direttori, dirigenti, funzionari) a capo dei processi organizzativi dell'ente dai quali discende il rischio corruzione. In conclusione consente di accrescere le conoscenze del contesto e concorre a ridurre il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Peraltro la peculiarità del core business del CONSORZIO DI BACINO 16, che definisce la sua competenza con specificità sia in relazione all'oggetto sia in relazione ai confini territoriali di operatività, induce ad affermare che l'analisi costante dell'ambiente esterno sarà dedicata soprattutto ad eventi strettamente collegati alla propria specifica attività, con particolare riguardo ai dati ed alle informazioni che emergono dalle deliberazioni del Consiglio Regionale, che con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016, ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione nonché, in ultimo ma non ultimo, dalla cronaca locale e nazionale.

In particolare il Piano è uno strumento di pianificazione con obiettivi in termini di sostenibilità e promozione di una cultura ambientale improntata alla riduzione dei rifiuti, al riuso di beni a fine vita e al riciclaggio.

Il Piano comprende anche il Programma regionale per la riduzione della produzione di rifiuti che, in linea con quanto previsto dal Programma nazionale, individua misure ed interventi per ridurre la produzione di rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti organici, i rifiuti di imballaggio ed i beni durevoli.

Si segnala in occasione dell' Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 Parte Speciale III del PNA 2018 D. GESTIONE DEI RIFIUTI relativamente alle principali areedi rischio Aree di rischio specifiche per le Regioni e Enti locali è stata individuate la Gestione dei rifiuti – così come segue: È stata segnalata l'opportunità di prendere in considerazione modelli organizzativi per la gestione dei rifiuti ulteriori rispetto a quello descritto dalla bozza di PNA, nei quali, anche in virtù di scelte operate per via legislativa, non si sia proceduto all'istituzione degli ATO o siano state delegate funzioni amministrativealle Province (RPCT della Regione Lombardia-Giunta). L'osservazione muove dalla previsione contenuta all'art. 200, co. 7 del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) che prevede che «Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195». Tuttavia, come evidenziato nella premessa dell'Approfondimento dedicato alla gestione dei rifiuti, l'elaborazione dello stesso, pur essendo stato preceduto da una rilevazione di dati e informazioni rivolta a tutte le amministrazioni regionali e relativa anche all'assetto amministrativo ed all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, non è entrato nel merito dei singoli modelli organizzativi adottati dalle Regioni, sulla base delle specifiche normative regionali, ma ha individuato le criticità più rilevanti presenti nel settore rispetto al modello organizzativo previsto in via generale all'art. 200, co. 1, del d.lgs. 152/2006 fondato sull'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali. L'esame di modelli organizzativi alternativi o in deroga a quello degli Ambiti Territoriali Ottimali (art. 200, co. 7, d.lgs. 152/2006) - come quello adottato dalla Regione Lombardia attraverso la Legge regionale 26/2003 (modificata successivamente dalla Legge regionale 18/2006 e dalla Legge regionale 1/2009) e riconfermato nel Piano regionale dei rifiuti vigente, che attribuisce ai Comuni in forma singola o associate la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani - potrà essere eventualmente oggetto di approfondimenti successivi. Alla luce delle precedenti considerazioni si è ritenuto di non accogliere l'osservazione.

Il Consorzio è parte dell'organizzazione della gestione dei rifiuti in Piemonte che è disciplinata dalla legge regionale n. 24/2002 sino alla piena attuazione della nuova L. R. n. 1/2018, che sta vivendo da oltre 6 anni una lunga fase transitoria, in attesa della sua definitiva soppressione, così come disposto dalla l.r. 7/2012 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani", con la quale sono state dettate norme di riorganizzazione della gestione dei rifiuti e stabilito,

da un lato, l'estinzione dei Consorzi obbligatori di bacino, a decorrere dalla data di perfezionamento del conferimento delle proprie posizioni alle "Conferenze d'ambito", e dall'altro la pienezza delle funzioni nel periodo transitorio. In data 10 gennaio del corrente anno, è stata approvata la legge regionale 1 che, pur apportando modifiche alla legge 7/2012, conferma la soppressione dei Consorzi di bacino e indicando un periodo transitorio per la sua realizzazione che avrebbe dovuto concludersi entro il corrente anno.

LA L. R. 24/2002

La legge della Regione Piemonte n. 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti" articola il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali (ATO), generalmente coincidenti con le province, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti (servizi di ambito). La medesima legge suddivide poi gli ambiti in bacini. I bacini di gestione dei rifiuti corrispondono territorialmente ad aree omogenee accomunate da specifiche caratteristiche territoriali e socio-economiche. Nei bacini sono svolti i servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, il trasporto, lo spazzamento stradale, i conferimenti separati, la realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche (si tratta dei servizi di bacino specificamente previsti dall'art. 10 comma 1 della L. R. 24/2002). In ciascun bacino e in ciascun ATO l'organizzazione dei rispettivi servizi deve avvenire nel rispetto del principio sancito dalla legge regionale di separazione delle funzioni amministrative di governo dalle attività di gestione operativa. Pertanto, nei bacini e negli ATO le funzioni di governo sono svolte rispettivamente dai Consorzi obbligatori di bacino e dalle Associazioni d'ambito, mentre le attività di gestione operativa dei servizi sono affidate alle società di gestione ai sensi della normativa vigente e nel rispetto del principio, previsto dall'art. 10, comma 3 della L.R. 24/2002, di separazione delle attività di gestione operativa degli impianti dalle attività di erogazione dei servizi agli utenti.
Ogni Associazione d'Ambito è costituita, in consorziamento obbligatorio, dai Consorzi di bacino appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale e dai Comuni con maggior popolazione per ciascun bacino.
I Consorzi obbligatori di bacino - previsti dall'art. 11 della L. R. 24/2002 e costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000 - svolgono, nel bacino o sub-bacino di riferimento, le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di bacino, per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nelle fasi di raccolta e avvio al recupero. I Consorzi sono costituiti dai Comuni appartenenti allo stesso bacino.

La L. R. 1/2018

In data 10/1/2018 è stata emanata la nuova Legge Regionale n. 1, avente ad oggetto "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani…".
La nuova legge istituisce 9 Consorzi di area vasta (CAV), composti dai Sindaci delle Aree Omogenee di ciascuna Provincia di riferimento, che svolgono le funzioni, in materia di raccolta differenziata, trasporto e avvio agli impianti approvando il Piano d'Ambito, predisponendo i piani finanziari per ciascun Comune etc.
Per quanto riguarda la tempistica di costituzione dei nuovi enti, la Legge detta la tempistica all'art. 33, che ad oggi non risultata attuata ed ha indotto la Regione Piemonte ad adottare una diffida ad adempiempiere nei confronti degli attuali consorzi passo che aprela strada all'esercizio del potere sostitutivo da parte della stessa.
Tutti gli organi agiscono ed operano sulla base dello Statuto del Consorzio, dei Regolamenti e della normativa in essere. Viene approvato annualmente il Bilancio di Previsione con il Bilancio Pluriennale e la relazione - Piano Programma secondo le disposizioni valenti anche per gli Enti Locali. Nello stesso modo viene annualmente approvato il Rendiconto che si compone del Conto del Bilancio del Conto Economico e del Conto del Patrimonio.
Il Consorzio lavora sostanzialmente su un solo segmento dell'attività dei comuni, quello relativo ai rifiuti, ed in particolare sulla Tari (già Tares e Tia). L'attività del Consorzio si esplica, in

collaborazione con i Comuni, nella preparazione e nella stesura dei piani finanziari che saranno successivamente approvati e deliberati dagli enti, unitamente alle tariffe che variano per ogni comune a secondo delle volontà politico - amministrative di ciascuno. I piani finanziari, così come prevede la normativa, sono in rigoroso pareggio tra le entrate e le uscite in quanto il tasso di copertura deve essere del 100%.
Inoltre il Consorzio provvede a tutte le attività connesse alla bollettazione e rendicontazione del tributo Tari, nonché le attività di front e back office gestite con sportelli localizzate sul territorio dei singoli Comuni.
Queste attività possiedono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture. I dati numeri sono certamente significativi in quanto le utenze che vengono lavorate ed elaborate dal Consorzio per la costruzione dei ruoli relativi alla Tari, distinte per utenze domestiche e non domestiche nell'anno 2019.
Il Consorzio opera nell'area metropolitana della Città di Torino e il suo territorio comprende I seguenti comuni:

Comune	Abitanti	Comune	Abitanti
Borgaro Torinese	11.680	Lombardore	1.754
Brandizzo	8.723	Mappano	7.246
Brozolo	478	Montanaro	5.403
Brusasco	1.673	Monteu Da Po	898
Casalborgone	1.923	Rivalba	1.163
Caselle Torinese	14.001	Rondissone	1.865
Castagneto Po	1.770	San Benigno Canavese	5.911
Castiglione Torinese	6.447	San Mauro Torinese	19.225
Cavagnolo	2.274	San Raffaele Cimena	3.165
Chivasso	26.717	San Sebastiano Po	1.960
Cinzano	348	Sciolze	1.494
Foglizzo	2.369	Settimo Torinese	47.829
Gassino Torinese	9.459	Torrazza Piemonte	2.892
Lauriano	1.521	Verolengo	4.986
Leinì	16.064	Verrua Savoia	1.435
		Volpiano	15.419
Totale	**228.097**		

L'attività del Consorzio è tale, per cui non si ritiene che i dati strutturali (popolazione, struttura della medesima, attività commerciali insediate, attività professionali, livello di reddito e ricchezza, ecc…) possano fornire particolari indicazioni in merito al rischio corruttivo derivante dell'ambiente in cui il Consorzio si trova ad operare.

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

L'Assemblea del Consorzio è formato dai 31 sindaci dei comuni consorziati; il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea per la durata di 5 anni, è composto dal Presidente e da 4 consiglieri.
L'attuale Consiglio di Amministrazione risulta composto da quattro consiglieri e dal Presidente e risulta nominato con deliberazione dell'Assemblea n. 9 in data 10/05/2017 con successive deliberazione n. 26 in data 18/09/2019.
Si ritiene di dover evidenziare la difficoltà che dal punto di vista strategico, rappresenta l'attuale fase transitoria che l'ente sta vivendo, in ragione della richiamata soppressione disposta con la l.r. 7/2012, come recentemente modificata.

GLI ORGANISMI CONTROLLATI E PARTECIPATI

L'ANAC, con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, ha adottato le linee guida volte ad orientare gli organismi a vario titolo controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Anzitutto sono stati forniti orientamenti interpretativi riguardo l'ambito soggettivo di applicazione e le peculiarità dei vari organismi, classificati in Società controllate, partecipate, altri enti di diritto privato controllati, altri enti di diritto privato partecipati, enti pubblici economici.

Il Consorzio di Bacino 16 risulta ad oggi ancora titolare di 2.324.595 azioni Seta SpA per un controvalore nominale di € 2.324.595,00.
La Società SETA S.p.A. è stata costituita il 29 novembre 2002 per volontà dei Consorzi CATN e AISA facenti parte del Bacino 16, compresi nell'area di pianificazione Torino Sud-Est e dall'AMIAT S.p.A. SETA S.p.A. è nata secondo le normative dell'art. 35, Legge n. 448/2001 e della Legge Regionale n. 24/2002, in ottemperanza ai principi di separazione tra i compiti di indirizzo e governo del sistema di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, posti in capo al "Consorzio di Funzioni" e l'esercizio del servizio posto in capo non più ai Consorzi ma a Società di Capitali costituite dai Comuni interessati. A seguito delle perizie asseverate di valutazione dei rami aziendali dei Consorzi CATN e AISA, il 20 giugno 2003 con rogito Notaio Marocco, sono stati conferiti i rami d'azienda alla Società SETA S.p.A., la quale dal 1 luglio 2003 è subentrata a tutti gli effetti nella gestione del servizio nei Comuni soci con le modalità preesistenti.
Nel corso dell'anno 2011 il Consorzio di Bacino 16 ha acquistato le quote azionarie di AMIAT S.p.A., del Consorzio Intercomunale Servizi Ambietali di Ciriè e della Città di Venaria Reale raggiungendo così il 49% delle quote azionarie della società.
Nel mese di novembre 2013, Il Consorzio di Bacino 16 cede, in esito alla procedura ad evidenza pubblica, il 48,85% delle proprie quote in SETA. Le stesse vengono acquistate da SMC – Società Smaltimenti Controllati S.p.A., con sede in Milano. In data 27 marzo 2014 viene sottoscritta una prima girata di quote pari al 20% del totale.
In data 4 giugno 2015 è stato deliberato l'aumento di capitale riservato per € 4.463.237,00 e sottoscritto da SMC – Società Smaltimenti Controllati S.p.A. in data 15 giugno 2015, con deliberazione dell'assemblea consortile n. 17 del 16/10/2018, il Consorzio ha preso atto del subentro di Iren Ambiente SpA, tramite acquisto ramo d'azienda, alla società Smaltimenti Controllati SMC SpA, attuale socio operativo di Seta SpA.

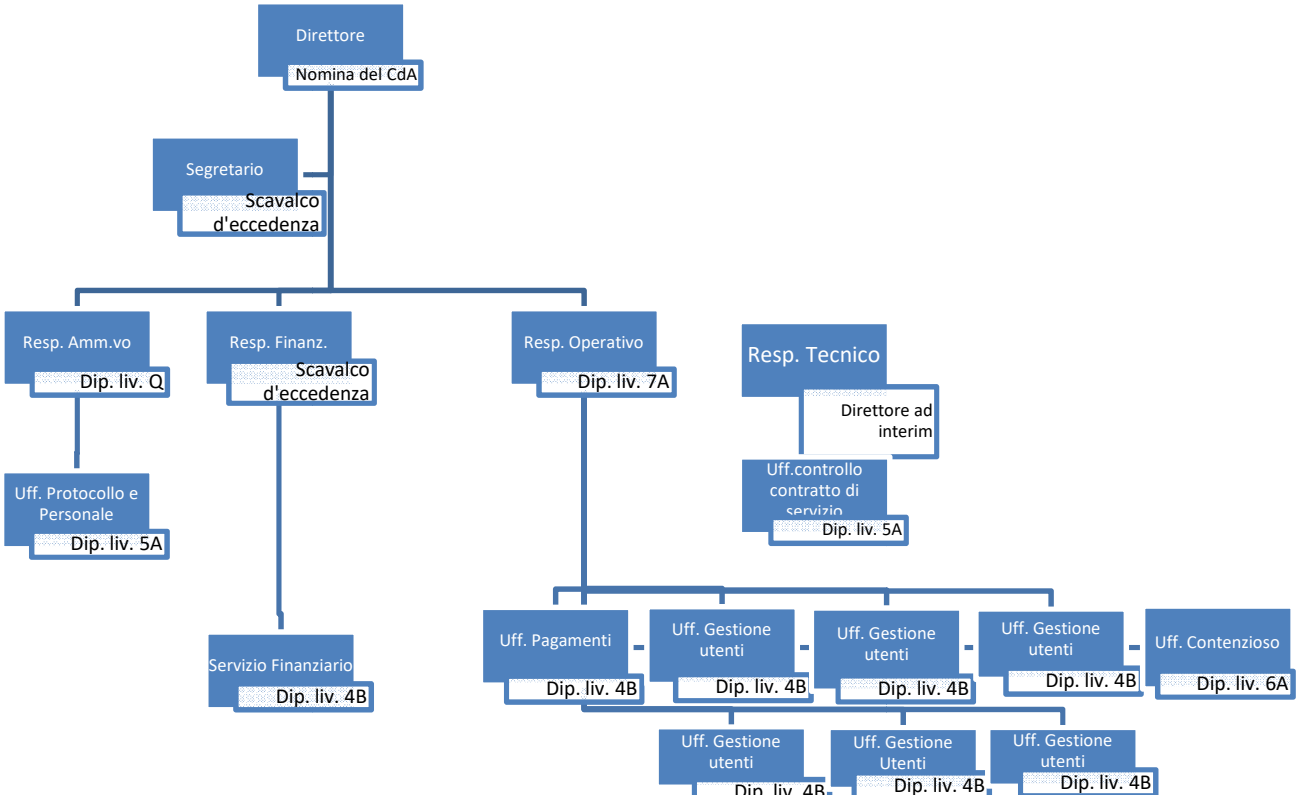
La Società ha attivato sul proprio sito informatico la sezione "Società trasparente".

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

RISORSE UMANE

Il Consorzio ha un numero di addetti ridotto in ragione della sua attività e con una serie di professionalità specifiche che ne limitano la possibilità di una efficace rotazione.
Si deve evidenziare, altresì, che la legge regionale 1/2018 ha imposto il blocco dello procedure di assunzione.
Nel PEG 2020-2022 sarà inserito un obiettivo intersettoriale volto all'applicazione ragionata ed efficace delle previsioni della legge 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013.
Pertanto le misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori previste nel presente Piano costituiranno obiettivo di PEG specifico per i Responsabili incaricati di posizione organizzativa.
Le misure previste costituiranno, pertanto, attività da raggiungere e monitorare all'interno dell'obiettivo trasversale.
Dal punto di vista dell'approfondimento del contesto interno, la distribuzione delle risorse umane sui diversi servizi è dato di rilievo per comprendere il livello di presidio dei diversi processi.



LA "MAPPATURA" DEI PROCESSI- allegato 1

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare il rischio.

Per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi.

Per il Consorzio di Bacino 16 si ritiene che il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato dal processo. In questo caso, i processi rappresentativi di tutta l'attività dell'amministrazione non sono ulteriormente disaggregati in attività. Per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. Se l'unità di analisi prescelta è il processo, gli eventi rischiosi non vengono abbinati a singole attività del processo.



Identificazione dei processi ai sensi dell'all. 1 PNA 2019" L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi":

ALTA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: il Direttore ha la Rappresentanza legale dell'ente e gestisce direttamente i Processi decisionali attinenti all'organizzazione dell'ente, ivi compresa l'individuazione di consulenti e legali, delle Relazioni organizzazioni sindacali ed i rapporti con i Sindaci dei Comuni consorziati (Ufficio di Presidenza).

Nomina consiglio di amministrazione art. 20 Statuto : il Segretario adempie a quanto previsto nello Statuto ivi compreso la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

PROGRAMMAZIONE, ELABORAZIONE E GESTIONE GARE SOTTO SOGLIA: ANALISI E DEFINIZIONE DI FABBISOGNI

Individuazione strumento per affidamento, Scelta procedura di aggiudicazione, Predisposizione documentazione di gar, Definizione criteri di partecipazione, Definizione criterio di aggiudicazione, Definizione criteri di attribuzione punteggio, Nomina commissione di gara Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte), Formalizzazione aggiudicazione, Verifica requisiti ai fini stipula contratto, Stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 .

I precedenti processi sono gestiti dall'area amministrativa e sono finalizzati alla gestione delle fasi degli acquisti di beni e servizi sotto le soglie del Dlgs 50/2016 e smi in quanto le procedure sopra soglia sono esternalizzate alla Centrale Unica di Committenza attiva presso l'UNIONE N.E.T.

ACCESSO AGLI ATTI

Accesso agli atti ex L. 241/1990, Accesso Civico, Accesso civico generalizzato.

I precedenti processi sono gestiti dall'area amministrativa sono finalizzati a dar corso alla normative in materia di trasparenza. L'art. 5 del D. Lgs n. 33/2013 evidenzia l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

Può essere presentata tramite posta elettronica all'indirizzo segretario@consorziobacino16.it, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@cert.consorziobacino16.it.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del settore interessato.

Il Responsabile, entro trenta giorni, provvede a far pubblicare nel sito web www.consorziobacino16.it, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

GESTIONE PACCHETTO ASSICURATIVO

I processi sono gestiti dall'area amministrativa e sono finalizzati a dar corso alla normative per cui, in via generale, un ente pubblico può assicurare quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscano all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, mentre è priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale, l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo (v. Corte dei Conti-Lombardia, Sez. contr., delib. n. 665/2011).

Pertanto il Consorzio di Bacino 16:

- ha la copertura, con oneri a carico dell'ente, della tutela legale di amministratori o dipendenti pubblici (rectius rimborso spese legali), che resta ammissibile solo per i casi di azioni od omissioni posti in essere senza dolo o colpa grave conformemente a quanto previsto dalla legislazione (v. art. 86, D.Lgs. n. 267 del 2000 come modificato dalla Legge n. 125/2015, di conversione con modificazioni del D.L. n. 78 del 2015; v. art. 18, comma 1, D.L. n. 67 del 1997 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 1997) o dalla disciplina contrattuale, per i dipendenti pubblici il cui rapporto sia stato "privatizzato", ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001.
- L'Assicurazione Responsabilità Civile Generale dei Comuni, chiamata anche RCT/RCO e RC

Patrimoniale, si estende a tutti gli eventi da cui possa derivare responsabilità civile dell'assicurato (l'Ente), e quindi richieste di risarcimento nei confronti di suoi dipendenti o di altre persone di cui l'assicurato deve rispondere.
L'art. 9, legge 142/90 e l'art. 1 l.59/97 hanno, difatti, introdotto il criterio della "residualità" in base al quale spettano agli altri enti esponenziali (Stato, Regioni, Province), solo quelle funzioni che non possono essere adeguatamente o agevolmente esercitate a livello comunale.
Anche l'Art. 118 Cost. recita: "le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato". Rilevante è, infine, il disposto del riformato Art.119 Cost. che riconosce ai comuni autonomia finanziaria di entrata e di spesa. In questo contesto di grandi responsabilità, l'eventualità di incorrere in eventi da cui possa derivare Responsabilità Civile in capo al Comune è all'ordine del giorno.

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ED AFFIDAMENTO RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE AD AVVOCATI ESTERNI

Ogni qualvolta l'attività del Consorzio di Bacino 16 per essere svolta necessiti di professionalità non esistenti all'interno dell'organico del Bacino 16 e dei comuni consorziati, in ossequio a parametri di efficacia ed efficienza, si provvede all'individuazione di professionalità esterne all'ente, su indicazione del Direttore.

ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE

Procedure di accertamento, Procedure di riscossione, Procedure di versamento, Gestione residui attivi.
I precedenti processi sono gestiti dall'area FINANZIARIA e rientrano nell'ambito della gestione finanziaria dell'ente.

ATTI DI GESTIONE DELLE SPESE

Procedure di impegno, Procedure di liquidazione, Procedure di ordinazione, Procedure di pagamento, Gestione residui passivi
I precedenti processi sono gestiti dall'area FINANZIARIA e rientrano nell'ambito della gestione finanziaria dell'ente.

MANEGGIO DI DENARO E VALORI PUBBLICI

Gestione cassa economale Il precedente processo è gestito dall'area FINANZIARIA e consiste nella gestione del denaro per far fronte a spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti non altrimenti individuabili nell'elencazione entro il limite fissato in euro 1.000,00.

GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO

Monitoraggio dello svolgimento del servizio da parte SETA spa e Gestione Disservizi all' utenza tramite verifiche presso la società Seta spa e contatti con i Comuni ai sensi dell' Art. 24.Controlli e penalità. Obbligo di collaborazione competono al Consorzio di Bacino 16 che li esercita tramite l'attività svolta dall'area Tecnica.

PREDISPOSIZIONE PIANI FINANZIARI PER TUTTI I COMUNI CONSORZIATI

l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES. L'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale.
A partire dal 1° gennaio 2020, sarà approvato il primo metodo tariffario per il settore dei rifiuti, destinato ad unificare la complessità delle tariffe e delle imposte sui rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati. L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente definisce con

precisione tutte quelle attività che possono o non possono essere considerate direttamente correlate al servizio al ciclo integrato dei rifiuti e, quindi, finanziabili con il Piano Finanziario TARI.
L'attività è svolta dall'area Operativa.

GESTIONE TARI 9 COMUNI (Borgaro, Brandizzo, Caselle, Castiglione, Chivasso, Gassino, Mappano, Montanaro e Volpiano)
Gestione sportelli TARI presso i 9 comuni convenzionati, Simulazione proventi derivanti dall'applicazione delle Tariffe, Emissione bollette, Gestione pagamenti, attività di verifica utenti Tari, Gestione ricorsi e attività Commissione Tributaria.
L'attività è svolta dall'area Operativa.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per stimare l'esposizione al rischio dei processi sopra descritti è necessario, ai sensi dell'ALL1 al PNA 2019, definire in via preliminare gli indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione su base annuale. Tale valutazione deve essere effettuata in ragione della realtà organizzativa del Consorzio di Bacino 16, che è stata descritta nei paragrafi precedenti, delle conoscenze e delle risorse disponibili.
Di seguito, si riportano gli indicatori previsti nel ALL.1 al PNA 2019 scelti sulla base della rispondenza alla realtà consortile:

1. **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
2. **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:** la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
4. **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio**;**
5. **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
6. **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Per ogni processo è stata considerata la storia del Bacino dalla sua istituzione ad oggi, per cui la misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza deriva dall' applicazione di una scala di misurazione ordinale articolata in tre livelli: alto, medio, basso. Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte (vds.allegato 1)

Ai sensi del PNA 2019 "Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. Di conseguenza, come già esposto in termini più generali nella premessa del presente documento e, anche a seguito dei non positivi risultati riscontrati in sede di monitoraggio dei PTPCT dall'ANAC, si specifica che l'allegato 5 del PNA 2013 è superato dalla metodologia indicata nel presente allegato e solo a questo ultimo si dovrà fare riferimento."
Pertanto la rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato si

basa su forme di autovalutazione da parte dei responsabili delle unità organizzative coinvolte nello svolgimento del processo (c.d. *self assessment*).
In ogni caso, per le valutazioni espresse bisognerà esplicitare sempre la motivazione del giudizio espresso e fornire delle evidenze a supporto.
Le valutazioni devono essere sempre supportate da dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi. Tali dati (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) consentono una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata, nonché rendono più solida la motivazione del giudizio espresso. ALLEGATO 1- MAPPATURA DEI PROCESSI.

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO
La struttura organizzativa del Consorzio di Bacino 16, stante la sua ridotta dimensione, consente di attuare principalmente le seguenti misure di trattamento del rischio:
- SEMPLIFICAZIONE: è agevolata dalle dimensioni ridotte dell'organizzazione che consente di semplificare l'attività e ne agevola la conoscenza della mappatura dei processi:
- CONTROLLI esecuzione di controlli con cadenza semestrale sulla base di standard qualiquantitativi.
- REGOLAMENTAZIONE delle attività ove possibile e verifica periodica dell'applicazione dellla stesa;
- ROTAZIONE del personale Intesa come avvicendamento della risorsa umana ove ad una stessa attività siano addetti soggetti diversi così come previsto dall'allegato 3 al PNA 2019.
- SENSIBILIZZAZIONE e PARTECIPAZIONE della struttura nel suo complesso al tema del contrasto alla corruzione che deve essere vissuto come un disvalore per il Consorzio di Bacino 16 e per i suoi stakeholder.
- FORMAZIONE PERIODICA in merito alla disciplina dell'anticorruzione.

Incontri semestrali dei responsabili finalizzati alla descrizione dell'attività svolta, con indicazione delle motivazioni delle scelte adottate per le aree maggiormente a rischio.
Il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli *stakeholder*. In particolare I Comuni consorziati sono tra i principali stakeholder che hanno interesse e possibilità di esercitare controlli.
La **formazione periodica** del personale per consentire di avere la corretta percezione del fenomeno corruttivo e dellemodalità esistenti per il suo contrasto.
Adozione di documenti che **regolamentino** le procedure in modo tale che lestesse siano una guida alla corretta esecuzione dei processi.

Tipologia di misura	**indicatori**	**Indicatori implementati**
misure di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	Report semestrali attività svolta da parte di tutti le aree ai fini del raggiungimento dell'obiettivao dell'anticorruzione
misure di trasparenza	presenza o meno di un determinato atto, dato, informazione da pubblicare	Pubblicazione delle procedure di gara bandite e assegnate
misure di regolamentazione	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Censimento regolamenti esistenti e verifica annule dell'aggiornamento
misure di semplificazione	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	Raccolta della modulistica in uso e aggiornamento periodico
misure di formazione	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	Corsi annuali con valutazione
misure di rotazione	numero di incarichi/pratiche ruotate sul	Variazione annule della sede di attività del

	totale	personale